

STUDIO LEGALE BARILLA'

TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART 414 CPC

con istanza cautelare ex art. 669-quater e 700 c.p.c.

anche di emissione di decreto inaudita altera parte ex art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.

(e con istanza di autorizzazione alla notificazione ex art. 151 cpc)

PER

VARDARO MARIA ROSARIA, nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED] c.f. [REDACTED] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Barillà, cod. fisc. BRLGPP66S12H501A, pec: avvgiuseppebarilla@pecstudio.it, fax n. 0966.991534, e dall'Avv. Teresa Innocenza Barillà, cod. fisc. BRLTSN62H59H224S, pec: barillateresa.innocenza@legalmail.it, fax. n. 0966.991534, elettivamente domiciliata nel loro studio, in Laureana di Borrello (RC), Via Solferino, 17, giusta procura in calce al presente atto, la quale dichiara insieme ai suoi difensori di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente giudizio agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati,

PARTE RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro-tempore;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, c.f. 97036700793, in persona del Direttore Generale, l.r.p.t.;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Calabria, Ambito Territoriale di Reggio Calabria, c.f. 80007410808, in persona del Dirigente, l.r.p.t., tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, Via Plebiscito, 15, indirizzo p.e.c.: ads.rc@avvocaturastato.it

PARTI RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

dei docenti inseriti nella Graduatoria Provinciale per il conferimento delle supplenze (GPS) per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, classe di concorso ADSS, Fascia 1, e classe di concorso A018, Fascia



2, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Reggio Calabria, ripubblicata in data 02.08.2025 e successivamente integrata, in cui la ricorrente risulta inserita, i quali potrebbero subire pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

CONTROINTERESSATI

PREMESSO IN FATTO

1) Con domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11992772 del 08.06.2024, la ricorrente chiedeva l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Reggio Calabria, per il biennio scolastico 2024/25 e 2025/2026, per le classi di concorso ADS e A018, ivi indicando i titoli posseduti, tra cui la riserva del 15% dei posti di cui all'art. 12, comma 14, dell'O.M. n. 88/2024 che richiama l'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, per il Servizio Civile Universale svolto presso la [REDACTED], dal 05.12.2016 al 04.12.2017, allegando il relativo attestato (all.).

2) La docente, inserita nelle relative GPS dapprima con il titolo di riserva per il servizio civile universale, nell'anno scolastico 2024/25 veniva individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato, su posto di sostegno (ADSS), dal 09.09.2024 al 30.06.2025 presso l'I.I.S. "[REDACTED]", dove ha prestato effettivo servizio fino al 24.09.2024, quando l'incarico è stato revocato con decreto n. 16640 del 24.09.2024 emesso dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, in ragione del mancato riconoscimento della riserva del servizio civile universale, precedentemente riconosciute (all.).

3) Alla revoca dell'incarico, ovviamente, è conseguita la cancellazione del titolo di riserva nelle GPS in cui la docente risulta inserita.

4) La docente in data 29.07.2025, come da indicazioni ministeriali, ha presentato istanza con indicazioni delle preferenze delle sedi per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2025/26 (all.);

5) In data 02.08.2025 l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria dava corso alla ripubblicazione delle GPS aggiornate, dove la ricorrente risulta collocata, con punti 66, alla posizione 931 per la classe di concorso ADSS (sostegno) 1° fascia, e alla posizione 181 per la classe di concorso A018 (2° fascia), senza la riserva per il servizio civile (all.);

6) Prima dell'avvio delle operazioni di nomina delle supplenze per l'a.s. 2025/26, nell'interesse della ricorrente veniva inoltrata formale diffida all'Ambito Territoriale di



STUDIO LEGALE BARILLA'

Reggio Calabria per il riconoscimento della riserva di cui sopra, ma senza ottenere riscontro alcuno (all.);

7) In effetti, in data 30.08.2025 l'A.T. di Reggio Calabria pubblicava il bollettino relativo al 1° turno di nomina per il conferimento di incarichi di supplenza per l'a.s. 2025/26, cui hanno fatto successive rettifiche. La ricorrente, pur avendo un punteggio validato di punti 66,00, non risulta destinataria di incarico, mentre sono stati nominati su posto di sostegno (ADSS) altri docenti con punteggio e posizione anche di molto inferiore rispetto alla prof.ssa Vardaro, in quanto in possesso del titolo di riserva del servizio civile, che invece non è più riconosciuto alla ricorrente (all.).

8) In data 13.09.2025 l'A.T. di Reggio Calabria ha pubblicato il bollettino relativo al 2° turno di nomine per il conferimento di incarichi di supplenza per l'a.s. 2025/26 e la ricorrente, ancora una volta, non risulta nominata, e ciò, com'è evidente, in quanto non le è stato riconosciuto il titolo di riserva (all.).

*

In ragione di quanto sopra, dunque, la stessa si vede costretta ad adire il competente Tribunale per vedersi riconosciuto il diritto azionato ed accolte le domande svolte con il presente ricorso, a sostegno del quale rassegna i seguenti motivi in

DIRITTO

Preliminari considerazioni sulla giurisdizione del giudice ordinario.

Per come già accennato, oggetto della presente causa è sostanzialmente l'accertamento del diritto al titolo di riserva e al relativo punteggio nelle GPS, oltre che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito per l'illegittima revoca.

Com'è agevole riscontrare, dunque, l'oggetto della domanda ed il relativo accertamento giudiziale non riguarda l'esercizio di alcun potere pubblicistico da parte dell'Amministrazione convenuta, bensì di un'attività della p.a. che si sostanzia nella manifestazione di un potere esercitato in qualità di datore di lavoro, peraltro dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, tale da incidere chiaramente su posizioni di diritto soggettivo della ricorrente, la cui cognizione è pacificamente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Ed infatti, per giurisprudenza ormai consolidata, si ritiene che le controversie in tema di revoca di titoli o di incarichi conferiti ai docenti o anche di graduatorie permanenti del personale della scuola siano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione determinazioni dell'amministrazione assunte con la capacità e i poteri del datore di



lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione utili per l'assunzione o la reintegrazione, non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali (cfr., Cass. SS.UU., ord. n. 16756 del 23.7.2014, richiamata da Trib. Terni, Giudice del Lavoro, ord. del 15 aprile 2021; cfr., anche Cass. SS.UU., sent. n. 12348 del 28.5.2007).

E', infatti, pacifico che la P.A. abbia potere negoziale, trovando esso legittimazione nell'art.1 comma 1bis della Legge n.241 del 1990, così come modificato dalla Legge n.15 del 2005 e successivamente dalla Legge n. 69 del 2009, secondo cui "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente".

Inoltre, l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che "i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo (...). I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente..."

Indi, come ben evidenziato da univoca giurisprudenza, il D.Lgs. n. 29/1993, (novellato dal D.Lgs. 165/2001) ha stabilito che "le posizioni soggettive dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono state modificate, nel senso che nei rapporti di lavoro non è dato di identificare interessi legittimi di diritto pubblico (...) l'amministrazione opera coi poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti (...)" (cfr., Cass. civ., 24.2.2000, n. 41).

In sostanza, dunque, secondo la richiamata giurisprudenza, una volta fondato il rapporto di lavoro su base paritetica, ad esso rimane estranea ogni connotazione autoritativamente discrezionale (così, Corte cost. 16 luglio 1987 n. 268). Più precisamente quand'anche la lesione lamentata dal prestatore di lavoro derivi dall'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione datrice di lavoro, la situazione soggettiva lesa dovrà qualificarsi quale situazione giuridica di diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al g.o.

Sulla determinazione della competenza territoriale.

Per quanto concerne la competenza per territorio nella causa che ci occupa, viene in rilievo quanto previsto dall'art. 413 cpc, comma 5, a mente del quale "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è



il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Con tale norma il legislatore ha voluto rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente più prossimi al dipendente, di talché il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta o ha prestato effettivo servizio (purché dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni. (cfr., Cass., Sez. VI, ord. 11.01.2019, n. 506; Cass. 29 febbraio 2012 n. 3111; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21562).

Per giurisprudenza consolidata, dunque, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale per le controversie promosse nei confronti del Ministero dell'Istruzione occorre riferirsi all'ultima sede in cui il docente ha effettivamente prestato servizio, applicandosi il quinto comma dell'art. 413 cpc, introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (cfr., ex multis, Trib. dell'Aquila, sent. n. 2859, pubbl. 20.11.2019).

Pertanto, poiché in base all'art. 5 cpc la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. Nel caso di specie, l'ultimo servizio utile alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato prestato dalla ricorrente presso [REDACTED] [REDACTED] che com'è noto ricade all'interno della circoscrizione del Tribunale di Palmi.

Nel merito

A) L'Amministrazione resistente ha illegittimamente disconosciuto il titolo del servizio civile posseduto dalla ricorrente ai fini della riserva di cui all'art. 12, comma 14 dell'O.M. n. 88/2024, dell'art. 1 comma 9-bis del d.l. n. 44/20'23 e dell'art. 18, comma 4 d.lg n. 40/2017.

Al fine di meglio spiegare i motivi di ricorso è opportuno, innanzitutto, prendere le mosse dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 88/2024, contenente disposizioni per le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, il cui art. 12, comma 14, stabilisce che: *“in occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo*



STUDIO LEGALE BARILLA'

2010, n. 66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.".

In particolare, per quanto qui d'interesse, il titolo di riserva in questione è quello di cui all'art. 1 comma 9-bis, del D.L. 44/2023, in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Si è già detto che la docente, nella domanda di inserimento nelle GPS, ha indicato di possedere il titolo di riserva relativo al servizio civile universale svolto presso la ██████████ ██████████, dal 05.12.2016 al 04.12.2017, allegando il relativo attestato rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Ufficio per il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolo questo che, invece, l'Amministrazione convenuta (anche se in difetto assoluto di motivazione) ritiene non valido ai fini della riserva di cui all'art. 1 comma 9-bis, del D.L. 44/2023, in quanto qualificato come servizio civile nazionale.

Orbene, la pretesa di non riconoscere il titolo posseduto dalla ricorrente ai fini della riserva è chiaramente illogica ed illegittima per le ragioni che di seguito si spiegano.

Con riferimento al diritto alla riserva di cui all'art. 1 comma 9-bis, del D.L. 44/2023, richiamato dall'art 12, comma 14 dell'O.M. 88/2024 (e dall'art. 18 del D.lgs n. 40/2017), che l'odierna ricorrente ritiene di vantare, va innanzitutto detto che il servizio civile svolto dalla ricorrente presso la ██████████ ha avuto inizio il 05.12.2016 e si è concluso il 04.12.2017, articolandosi così in un arco temporale a cavallo tra la previgente normativa sul servizio civile nazionale per proseguire, poi, sotto la vigenza della nuova normativa, ovvero quella introdotta dal D.lgs 6 marzo 2017, n. 40 che -com'è noto- ha sostituito il servizio civile nazionale con il servizio civile universale.

Se è vero, pertanto, che il D.Lgs. 40/2017 istitutivo del servizio civile universale è entrato in vigore il 18.04.2017 e, dunque, successivamente all'inizio del servizio civile svolto dalla docente, così com'è vero che al momento della domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS ed al momento della stipulazione del contratto di supplenza non era ancora entrato in vigore il D.Lgs. 25/2025, il cui art. 4, comma 4, nel modificare l'art. 18, comma 4, D.Lgs. 40/2017, ha riconosciuto anche in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale la riserva di *“una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, in precedenza riconosciuta solo in favore degli operatori volontari che avessero concluso il servizio civile



universale, è altrettanto vero che **i due istituti, ovvero il servizio civile nazionale e quello universale, sono da considerarsi assolutamente equiparabili, per cui sono entrambi validi ai fini del riconoscimento della riserva di cui sopra**, come del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, cui ha aderito anche il Tribunale adito.

Sul punto, infatti, proprio l'intestato **Tribunale di Palmi, con l'ordinanza 8.8.2025, RG n. 2261-1/2025**, opportunamente richiamando e facendo proprie le motivazioni di cui alla recente sentenza del **Tar Lazio, n. 12019 del 18.06.2025**, ha così argomentato: *“Il servizio civile universale è stato istituito con d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 che, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha modificato il sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed organicamente disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2002 n.77.*

Nella Relazione illustrativa del citato “Decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale” n. 40/2017 si legge: “Il legislatore della legge delega ha previsto l'istituzione del servizio civile universale e la revisione del servizio civile nazionale, istituito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. A tale stregua il legislatore, pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, ha dettato principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile”.

Dunque, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 40/2017, per espressa dichiarazione del legislatore, si muove “nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001”, rispetto al quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina.

Ed in effetti, con il citato articolo 8 della legge delega n. 106/2016 è stato stabilito che il decreto legislativo delegato provvedesse alla sola “revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale”, da porre in essere, peraltro, “tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64” che ne individuava le finalità. Se ne inferisce che il servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità e finanche i criteri e le modalità di accreditamento degli enti che, secondo il citato articolo 8, comma 1, lettera e), avviene anch'esso “tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza”.



Alla stregua di quanto sin qui ricostruito, con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve concludersi che una interpretazione dell'articolo 18, comma 4, del d.lgs n. 40/2017- nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 4 marzo 2025 n. 25 – che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all'articolo 3 della Costituzione (secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento), non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al primo.

E d'altronde, nel solco di tale linea interpretativa si pone la riforma del ridetto articolo, sancita decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che all'art. 4, comma 4, ha previsto che “All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001”.

La norma, non recando una interpretazione autentica dell'articolo 18, non può che valere pro futuro, ma si limita a recepire, nella lettera del ridetto articolo, una lettura estensiva della disposizione già possibile sulla base di un criterio interpretativo secundum constitutionem. Ed infatti si legge nella relazione illustrativa alla legge di conversione che “l'estensione della platea di beneficiari risponde all'esigenza di evidenziare l'unitarietà delle attività svolte nell'ambito del servizio civile nazionale e universale riconducibili in entrambi i casi alla materia della “difesa della Patria” di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione”. Il richiamo alla “unitarietà” delle attività dei due servizi porta il Collegio a concludere nel senso che, anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma dell'articolo 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi.

Il Collegio, pur considerando quanto evidenziato nei precedenti citati dalla parte resistente, con riguardo alla originaria diversa natura del servizio civile, come introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 15 dicembre 1972, n. 772 quale servizio alternativo alla leva obbligatoria riservato agli obiettori, ritiene, tuttavia, che tale dato di rilievo storico non sia sufficiente a fondare la conclusione per la quale il (diverso) servizio civile nazionale, di cui alla successiva legge 6 marzo 2001 n. 64, non sia equiparabile al più recente servizio civile universale.

Ed infatti, in linea di discontinuità rispetto all'originario servizio civile ed, invece, di continuità con il servizio civile universale di più recente istituzione, la legge n. 64 del 2001 introduceva, da allora, un elemento di novità rispetto al precedente istituto, disponendo,



STUDIO LEGALE BARILLA'

all'articolo 5, comma 4, che "Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:

a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.

Il servizio civile nazionale istituito con la legge n. 64/2001, dunque, ha, sin dalla sua origine, diversamente dall'originario servizio civile, presentato una duplice natura: l'una obbligatoria, quale servizio alternativo alla leva riservato agli obiettori (avente ragione d'essere sino alla sospensione della stessa leva), e l'altra volontaria, per le donne (come la ricorrente) e gli inabili alla leva.

In ragione di ciò e, pertanto, della circostanza che il requisito della volontarietà, proprio del servizio civile universale ed assente nel servizio civile istituito nel 1972, connotava già anche il servizio civile nazionale, non risultano sussistere significative differenze fra quest'ultimo e l'altrettanto volontario servizio civile universale che, ispirato alle medesime modalità e funzionale a raggiungere gli stessi obiettivi, ne rappresenta solo l'evoluzione normativa. D'altronde la scelta del legislatore di riservare il 15% dei posti messi oggetto di selezioni pubbliche a quanti abbiano svolto il servizio civile universale nasce dalla volontà di premiare, quale leva incentivante, quanti abbiano concorso alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, attraverso lo svolgimento di una attività preordinata alla realizzazione delle seguenti finalità, proprie del servizio civile nazionale, ma espressamente richiamate nella legge istitutiva del servizio civile universale come appartenenti anche a quest'ultimo: favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile, a contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.



Se entrambi i servizi, egualmente connotati, come visto, dal requisito della volontarietà, sono stati concepiti per il perseguimento di identiche finalità e come strumento di promozione dei medesimi valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio, non è ravvisabile alcuna ragione per riconoscere la riserva dei posti nei concorsi pubblici solo con riguardo ad uno di essi, realizzando, entrambi, il medesimo rilievo valoriale e meritorio.

*La stessa evoluzione dell'ambito soggettivo di riferimento per la disciplina del servizio civile nazionale consente di leggere il rapporto fra tale servizio ed il servizio civile universale in termini di continuità: con il d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, che ne ha regolamentato la disciplina, l'età massima del servizio civile nazionale è stata innalzata fino ai 28 anni, stesso limite di età che, a partire dal 1° gennaio 2005, vige per il servizio civile universale, siccome aperto a tutti i giovani, senza distinzione di sesso, di età compresa fra i 18 ed i 28 anni. Inoltre ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs n. 77/2002 "Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi". Ugualmente, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 "Il servizio civile universale (...) ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento", con conseguente coincidenza del periodo massimo di attività." (cfr., **Trib. Palmi, ord. 8.8.2025**, cit.).*

Ma al di là della condivisibile motivazione addotta dal giudice amministrativo (sul punto, vds. anche **Tar Calabria, sez. prima, ord. 403/2025 del 24.07.2025**) e fatta propria dal Tribunale adito, nel plesso giurisdizionale ordinario sono molteplici le pronunce che ritengono perfettamente equivalenti il servizio civile nazionale e quello universale, ai fini del riconoscimento della riserva del 15% nel sistema di reclutamento del personale della p.a., con particolare riferimento a quello scolastico.

In tema, infatti, si è pronunciato il **Tribunale di Vercelli, con la sentenza n. 191 del 16.4.2025**, specificando: "La Legge n. 64/2001 ha abolito la leva obbligatoria ed istituito il Servizio Civile Nazionale, ovvero servizio mediante il quale giovani dai 18 ai 26 anni, volontariamente, partecipano a livello nazionale a "promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli" nonché alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale (culturale, ambienta e, soprattutto, ambientale). La Legge n. 64/2001 individua sia i settori interessati dal Servizio Civile Nazionale (assistenza; protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale; educazione), sia gli Enti autorizzati alla presentazione di progetti per lo svolgimento del



Servizio Civile nazionale (amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni no profit). Il D.Lgs n. 77/02 ha elevato il limite di età per lo svolgimento del Servizio Civile da 26 a 28 anni. La Corte Costituzionale con sentenza n. 119/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1, del D.Lgs n. 77/02 nella parte in cui limita lo svolgimento del servizio Civile Nazionale ai soli cittadini italiani. Seguendo le indicazioni espresse dalla citata sentenza costituzionale il legislatore, con Legge delega n. 106 del 2016, ha previsto l'istituzione un Servizio Civile Universale, in sostituzione di quello Nazionale. Il D.Lgs. n. 40/2017, in vigore dal 18 aprile 2017, ha esteso lo svolgimento del Servizio Civile agli stranieri ed ha modificato la denominazione del Servizio stesso, che da Nazionale diviene Universale. I principi e le finalità caratterizzanti il Servizio Civile Universale così come riportati nel D.lgs. n. 40/2017, con l'inciso "promozione dei valori fondativi della Repubblica," nella sostanza sono i medesimi già indicati nella L. 64/2001 e nel D.Lgs. 77/2002 e l'aggettivo "universale" evidenzia l'estensione dello svolgimento del servizio civile anche agli stranieri. Per quanto sopra, si ritiene sufficiente la sostanziale corrispondenza dei principi, finalità, funzionalità e modalità di svolgimento del Servizio Civile Nazionale ed Universale differenti, di fatto, per l'ampliamento dei soggetti che volontariamente possono svolgere detto servizio e per il mutamento dell'aggettivo che qualifica il servizio civile. E che il Servizio Civile Nazionale sia comunque parificato al Servizio Civile Universale trova un'ulteriore conferma da quanto riportato nell'art. 4, co.4 del DL. del 14 marzo 2025, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni" laddove si legge: "All'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: << servizio civile universale >>, sono inserite le seguenti <<ovvero il servizio civile nazionale di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 64 >>", indice della consapevolezza, in capo al legislatore, dell'equiparazione dei due servizi civili Nazionale ed Universale.". (cfr., Trib. Vercelli, sent. cit.).

In un caso, anch'esso perfettamente sovrapponibile a quello che ci occupa, il **Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2413/2025 del 24.05.2025**, ha ritenuto che ai fini del riconoscimento della riserva sia da ritenersi perfettamente equiparabile il servizio civile nazionale a quello universale, sulla scorta delle seguente motivazione: "Con la Legge n. 64/2001 è stata abolita la leva obbligatoria ed è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, mediante il quale i giovani dai 18 ai 26 anni, volontariamente, partecipano a livello nazionale a "promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona



ed alla educazione alla pace fra i popoli”, nonché alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio nazionale. La superiore normativa individua sia i settori interessati dal Servizio Civile Nazionale (assistenza; protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale; educazione), sia gli Enti autorizzati alla presentazione di progetti per lo svolgimento del Servizio medesimo (amministrazioni pubbliche, associazioni non governative (ONG) e associazioni no profit). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 119/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, del d. lgs. n. 77/2002 nella parte in cui limita lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale ai soli cittadini italiani. Sulla scorta di quanto espresso dalla superiore pronuncia, con legge delega n. 106 del 2016 è stata prevista l’istituzione un Servizio Civile Universale, in sostituzione di quello Nazionale, di talché con il d. lgs. n. 40/2017, in vigore dal 18 aprile 2017, si è provveduto ad estendere la possibilità dello svolgimento del Servizio Civile agli stranieri modificando anche la denominazione del Servizio stesso, che da Nazionale diviene Universale, ma lasciando immutati i principi e le finalità caratterizzanti tale istituto, così come riportati nel d. lgs. n. 40/2017, con l’inciso “promozione dei valori fondativi della Repubblica,”, l’aggettivo “universale” evidenzia esclusivamente l’estensione dello svolgimento del servizio civile anche agli stranieri. Tale circostanza trova un’ulteriore conferma nell’art. 4, co.4 dello “schema del Decreto-Legge recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni (DL PA 2025)” (discusso dal Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 2025) ove si legge: “All’art. 18, comma 4, del D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: << servizio civile universale >>, sono inserite le seguenti <<ovvero il servizio civile nazionale di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 64 >>”, indice della consapevolezza, in capo al legislatore, dell’equiparazione tra i due servizi civili Nazionale ed Universale. (cfr., sent. Trib. Palermo n. 2413/2025, cit.).

Del resto, le argomentazioni che sorreggono le pronunce richiamate hanno tutte alla base un dato comune che emerge dalla semplice comparazione dei due istituti.

Mettendo a raffronto le norme previgenti, ossia quelle che regolavano il servizio civile nazionale (la legge delega n. 64/2021 e il d.lgs. n. 77/2022) con quelle attualmente in vigore (la legge delega n. 106/2016 e il d.lgs. n. 40/2017), che disciplinano il servizio civile universale, si può riscontrare che le caratteristiche basilari del servizio civile siano rimaste sostanzialmente identiche e che il legislatore ha voluto attuare solamente una sorta di revisione o meglio una riorganizzazione del servizio civile medesimo, con l’indicazione specifica dei settori di intervento e l’apertura di esperienze all’estero. Le nuove disposizioni,



in sostanza, hanno inciso solo sulla riorganizzazione e l'attualizzazione del servizio civile, senza alcun effetto novativo e soprattutto senza snaturarne i principi e/o modificarne i valori fondanti e la finalità principale della difesa non armata e non violenta della Patria.

Più nello specifico, con la legge n. 106 del 6/06/2016 (*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*), il legislatore ha dettato le norme per "la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64", nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi specificati. La legge delega, come si è detto, è stata attuata con il Decreto legislativo n. 40/2017, che ha istituito il servizio civile universale, prevedendo la realizzazione di un servizio programmato su base triennale, su un contesto sia nazionale che internazionale e su determinati programmi nell'ambito di uno o più settori d'intervento. Inoltre, dalla lettura delle norme transitorie e finali si ricava la sostanziale continuità tra i due istituti, anche per ciò che concerne l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile.

La sostanziale equiparazione del servizio civile nazionale al servizio civile universale è, poi, confermata dall'esclusione dalla possibilità di partecipazione ai relativi bandi di coloro i quali hanno già svolto il servizio civile nazionale, come accaduto per i bandi successivi all'entrata in vigore della normativa istitutiva del servizio civile universale. Segno evidente che l'Amministrazione ha tenuto conto che il precedente servizio civile nazionale era di fatto "identico" al successivo servizio civile universale, tanto da escludere la possibilità di parteciparvi per chi, appunto, aveva già svolto il servizio civile nazionale.

A conferma di ciò, è utile anche il richiamo, che come abbiamo visto fa anche la giurisprudenza sopra citata, alla sentenza della Corte Costituzionale, n.171 del 2018, con cui sono stati evidenziati i profili rilevanti del servizio civile, nonché la continuità delle relative leggi succedutesi nel tempo e, quindi, la sostanziale equiparazione tra il servizio civile nazionale e quello universale. La Corte, in sostanza, effettuando il raffronto tra la vecchia normativa istitutiva del servizio civile nazionale (L. n. 64/2001) e la nuova disciplina sul servizio civile universale (D.lgs. n. 40/2017), ha trovato lo spunto per affermare, che l'elemento centrale del servizio civile è la difesa della Patria, quale dovere sancito dall'art. 52 della Costituzione, dovere che è possibile assolvere anche senza prestare il servizio militare, riconoscendosi così al servizio civile la natura di autonomo istituto giuridico di dimensione pubblicistica diretto alla difesa non armata della Patria, concorrente ed alternativa a quella armata, la cui copertura costituzionale si rinviene negli articoli 2 e 52 della Costituzione.



Si tratta, dunque, di principi che sono connaturati tanto al servizio civile nazionale, quanto a quello universale.

A conferma di questa precisa volontà del legislatore, si richiama il recente intervento normativo effettuato con il D.L. n. 25 del 14.3.2025, con cui è stato modificato l'art. 18, comma 4, del d.lgs n. 40/2017, estendendo la riserva del 15% già prevista per le assunzioni di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, in favore di quelli che hanno svolto il servizio civile nazionale.

Conclusivamente, dunque, possiamo dire che, essendo i due istituti sostanzialmente equiparati, la condotta serbata dall'Amministrazione convenuta è palesemente illegittima per non aver riconosciuto alla ricorrente il servizio civile da essa svolto come valido ai fini della riserva di cui alla Legge 21 giugno 2023 n. 74 e dell'art. 18 d.lgs 40/2017.

L'anzidetta normativa si assume violata in quanto l'amministrazione resistente ha disconosciuto arbitrariamente un titolo che la ricorrente possiede e che vale per legge ai fini della riserva di cui all'O.M. n. 88/2024.

E' evidente, inoltre, che la non considerazione del servizio civile svolto dalla ricorrente si traduce in una palese violazione del fondamentale principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ma anche dei principi di par condicio e non discriminazione di matrice sovranazionale.

B) Sui danni subiti e subendi dalla ricorrente.

A causa dell'illegittima revoca dell'incarico di supplenza per il mancato riconoscimento del titolo di riserva, la prof.ssa Vardaro ha subito gravi danni per la perdita della supplenza che aveva ottenuto per l' a.s. 2024/25 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2025), danno che si traduce nel pregiudizio patrimoniale corrispondente alla perdita delle retribuzioni alle quali avrebbe avuto diritto ove avesse mantenuto l'incarico di docenza presso l'Istituto XXXXXXXXXX, sulla classe di concorso ADSS, per 18 ore settimanali, da quantificarsi nella corrispondente mensilità onnicomprensiva lorda prevista dai vigenti ccnl, moltiplicata per il numero delle mensilità maturate dalla data di revoca dell'incarico (24.9.2024) fino al termine dello stesso (30.6.2025).

Al danno patrimoniale come sopra specificato, si aggiunge senz'altro l'ulteriore pregiudizio consistente nella perdita del punteggio, che secondo la legge sarebbe stato attribuito alla ricorrente se avesse completato l'anno di servizio (12 punti).



STUDIO LEGALE BARILLA'

Infatti, secondo le disposizioni di cui all'art.11, comma 14, della Legge n. 124/1999, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

L'O.M. (MIM) n. 88 del 16.5.2024, alla tabella A/7 (tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado), Quadro C (Titoli di servizio), par. C/1, prevede l'attribuzione di 12 punti per ciascun anno intero di servizio prestato sulla specifica classe di concorso di sostegno, che nel caso che ci occupa riguarda la scuola secondaria di secondo grado - ADSS, Fascia 1 (o di 6 punti per altra classe di concorso).

Peraltro, il punteggio conseguito in ragione del servizio è utile non solo per l'aggiornamento delle future graduatorie per le supplenze, ma anche in quanto costituisce presupposto per l'accesso alle procedure straordinarie di assunzione finalizzate all'immissione in ruolo, come ad esempio quelle da prima fascia, nonché alle procedure concorsuali ordinarie.

Orbene, l'interruzione della supplenza per effetto dell'illegittima revoca ha già comportato per la ricorrente l'impossibilità di svolgere, nell'anno scolastico 2024/25, il servizio minimo per ottenere il punteggio pieno di 12 punti per la classe di concorso ADSS 1° fascia, come previsto dalla citata O.M. 88/2024 (o di 6 punti per altra classe di concorso), ma la mancata valutazione del titolo di riserva del servizio civile certamente comporterà anche per l'anno scolastico 2025/26 appena iniziato l'impossibilità di ottenere una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e, quindi, di ottenere il conseguimento del relativo punteggio.

In sostanza, **il mancato riconoscimento del servizio civile svolto** che costituisce titolo di riserva del 15% sui posti da assegnare, nonché titolo per il punteggio pieno di 12 punti nelle graduatorie, oltre ad aver determinato la revoca dell'incarico di supplenza, per cui la ricorrente perdendo il posto di lavoro e trovandosi tutt'ora disoccupata ha subito e subisce la relativa perdita economica e la perdita di ulteriori 12 punti per il servizio che avrebbe dovuto svolgere l'anno scolastico passato fino al 30 giugno, **comporta la compromissione della sua posizione attuale nelle GPS e nelle graduatorie d'istituto, in quanto venendo meno la riserva, con il solo punteggio che la signora Vardaro ha per gli altri titoli posseduti, la stessa non è stata più chiamata per incarichi di supplenza nell'anno scolastico appena trascorso e nell'anno scolastico 2025/26 non è stata mai nominata, sebbene siano stati pubblicati ben due turni di nomina, ma si vedrà certamente preclusa la possibilità di**



STUDIO LEGALE BARILLA'

ottenere altri incarichi di supplenza anche nei prossimi turni di nomine, attesa la validità biennale delle GPS ove è iscritta senza il titolo di riserva.

Non solo, tutto ciò avrà conseguenze gravemente negative anche per il futuro, per l'aggiornamento delle prossime graduatorie.

In sostanza la mancata attribuzione della riserva e la conseguente mancata assegnazione di incarichi di supplenza inevitabilmente inciderà anche sotto il profilo della perdita di *chances* per la ricorrente, pregiudicandone l'avanzamento di posizione nell'aggiornamento futuro delle graduatorie GPS e d'istituto per il prossimo biennio e per il futuro, ma anche la stessa partecipazione a concorsi o piani di reclutamento per l'immissione in ruolo in ambito scolastico.

DOMANDA CAUTELARE EX 700 CPC. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA.

La revoca del titolo di riserva per il servizio civile rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., che ripristini in via d'urgenza il diritto della ricorrente, sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

E', infatti, pienamente integrato il requisito del "*fumus*" per tutte le ragioni in fatto ed in diritto fin qui esposte, risultando di tutta evidenza fondata la domanda della ricorrente.

Quanto al "*periculum in mora*", ove malauguratamente non venisse accolta la presente domanda cautelare, la non valutazione del titolo di riserva da parte dell'Amministrazione scolastica, attesa la posizione della ricorrente in graduatoria (valida per il biennio) e il punteggio posseduto per gli altri titoli, **comporterà inevitabilmente per la stessa la sostanziale impossibilità di avere altri incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2025/26** appena iniziato, con inevitabile perdita economica, di chance e depauperamento della professionalità.

Il solo fatto della non valutazione del titolo di riserva determina un grave ed irreparabile pregiudizio, che evidentemente è *in re ipsa*, per il danno derivante dall'impossibilità di prestare servizio con conseguente perdita del bagaglio di esperienza (non reintegrabile ex post).

Il requisito dell'urgenza è ancor più evidente se considera che in difetto di una decisione urgente da parte dell'adito Tribunale, saranno inevitabilmente frustrate le possibilità di svolgere le mansioni di docente per l'anno scolastico 2025/26, circostanza questa comprovata dal fatto che pur essendo stati effettuati due turni di nomina (il 30 agosto e il 13 settembre 2025), la prof.ssa Vardaro non è stata nominata, sebbene lo siano stati docenti con



punteggio e posizione inferiore, in quanto evidentemente in possesso della riserva che invece non viene riconosciuta alla ricorrente.

Da ciò i conseguenti gravissimi ed irreparabili pregiudizi anche dal punto di vista della perdita di chance lavorative, il che inciderebbe anche sotto l'aspetto del depauperamento del bagaglio professionale, per il mancato svolgimento del servizio, profilo questo che com'è noto costituisce estrinsecazione dei diritti fondamentali al "pieno sviluppo della persona" (art. 3 della Costituzione) e della "elevazione professionale" (art. 35 della Costituzione), pregiudizi questi - come già detto- non risarcibili per equivalente.

Sussiste, dunque, un pericolo qualificato da ritardo per la prevalente dimensione non patrimoniale del diritto, per cui, in assenza di tutela cautelare, si verifica uno scarto eccessivo tra gli effetti della decisione finale e la soddisfazione del diritto, nel senso che lo stato di insoddisfazione in cui il diritto permarrebbe per la durata del processo certamente causerebbe danni, alcuni dei quali non ristorabili neppure in via equitativa (*cf.*, tra le tante, Trib. Terni, ord. 15.04.2021).

Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza, che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità e della perdita di chance.

Infatti, proprio in tema di docenze scolastiche, è stato affermato che deve ritenersi sussistente il presupposto del *periculum in mora*, per il mancato riconoscimento della possibilità di essere destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto ciò lede interessi giuridicamente rilevanti quali, ad esempio, l'accrescimento del proprio bagaglio culturale e di competenze, la maturazione dell'anzianità di servizio pre-ruolo, l'acquisizione di una idonea esperienza professionale, non ristorabili per equivalente (*cf.*, Trib. Catanzaro, ord. 21.12.2022, RG n. 1997/2022).

Proprio sotto tale profilo è stato ritenuto pienamente ammissibile il ricorso al procedimento d'urgenza, posto che nelle more dell'espletamento del processo ordinario certamente si realizzerebbe il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui la parte ha diritto, con conseguenti irreversibili effetti dannosi di natura personalistica (*cf.*, in tal senso, Trib. Milano, ord. n. 6202 del 20.7.2016).

Per la giurisprudenza, dunque, in questi casi si configura la lesione del bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del



loro ulteriore perfezionamento, conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. lav., sent. n. 14443 del 06.11.2000).

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - l'attualità del pregiudizio, posto che l'evento pregiudizievole è iniziato con il provvedimento di revoca, ma prosegue tutt'ora in quanto, come abbiamo visto, il mancato riconoscimento del titolo di riserva pregiudica inevitabilmente la possibilità per la ricorrente di ottenere incarichi di supplenza anche per l'anno scolastico 2025/26, versandosi dunque in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante che solo l'intervento del giudice della cautela può essere in grado di paralizzare, impedendo il pregiudizio irreparabile al diritto per cui si chiede tutela in via giudiziale.

Non per nulla, proprio il Tribunale adito, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello che ci occupa, con l'ordinanza sopra citata ha specificato che *“con riferimento alla domanda di riconoscimento del diritto alla riserva ed al punteggio, per la avere la ricorrente prestato il servizio civile nazionale, si reputa sussistente anche il periculum in mora, essendo actu oculi evidente che l'attesa per la definizione del giudizio di merito potrebbe pregiudicare la stipulazione di futuri contratti di lavoro per l'anno scolastico 2025/2026, rendendo inutile la domanda avanzata dalla ricorrente”* (cfr., Trib. Palmi, ord. 88.2025 RG n. 2261-1/2025, cit.).

Sono, dunque, sussistenti e dimostrati i presupposti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., e ciò tanto sotto il profilo del *fumus*, quanto sotto l'aspetto del *periculum*.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.

Si consideri, ai fini della valutazione dell'assoluta impossibilità di attendere i tempi per la comparizione delle controparti e dei potenziali controinteressati, che il permanere dell'esclusione determina, irreparabilmente, l'impossibilità per parte ricorrente di avere incarichi di supplenze per l'anno scolastico in corso e quindi maturare il servizio, di percepire lo stipendio (fonte principale di sostentamento) e di accumulare esperienza lavorativa e punteggio non reintegrabili *ex post*.

E', dunque, più che giustificata l'adozione dell'invocato provvedimento cautelare, da emettersi *“inaudita altera parte”*, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto anche un provvedimento interdittale di accoglimento che intervenisse all'esito del giudizio cautelare, di fatto, potrebbe lasciare pregiudicate in maniera grave ed irreparabile le ragioni



STUDIO LEGALE BARILLA'

della ricorrente, e ciò, tanto più, se si considera il fatto che ormai l'anno scolastico è iniziato e l'amministrazione non solo ha già dato corso a ben due turni di nomina, ma nell'immediato provvederà alle successive convocazioni dei docenti per le assegnazioni delle supplenze, con ovvia esclusione della ricorrente.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - l'attualità del pregiudizio, **posto che l'evento pregiudizievole è in corso**, e quindi si versa in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento *inaudita altera parte* del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire il danno irreparabile al diritto.

Pertanto, tutto quanto sopra premesso, la sig.ra Vardaro Maria Rosaria, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., dato atto di quanto sopra ed alla stregua delle risultanze processuali, previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti in premessa richiamati ed oggi impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso e, conseguentemente, previa disapplicazione degli stessi, voglia

COSI' STATUIRE:

In via cautelare ed urgente,

ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto inaudita altera parte, ovvero in via di subordine, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti:

- dichiarata l'illegittimità del decreto n. U.0016640 del 24.9.2024 emesso dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, nonché degli atti e provvedimenti tutti richiamati in premessa, ad esso prodromici e/o consequenziali, previa disapplicazione degli stessi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al titolo di riserva di cui all'art. 18, comma 4 del d.lgs 40/17, per lo svolgimento del servizio civile dalla stessa prestato e conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta di provvedere in tal senso, disponendo il reinserimento in favore della ricorrente del suddetto titolo di riserva nelle GPS e nelle graduatorie d'istituto per il biennio scolastico 2024/25 e 2025/26, sin dalla data di illegittima revoca (24.09.2024), nonché ordinare la rettifica/integrazione delle suddette graduatorie, anche con ogni conseguente determinazione che ne deriva, in ragione del



STUDIO LEGALE BARILLA'

punteggio posseduto come sopra integrato/rettificato e della posizione occupata in graduatoria, computando la riserva di cui in premessa;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al punteggio di 12 punti per il servizio per come in premessa specificato, nonché quant'altro di conseguenza, ordinando all'Amministrazione resistente di provvedere in tal senso.

- in ogni caso ordinare all'Amministrazione resistente di adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari per le correzioni/integrazioni nelle graduatorie di appartenenza della ricorrente e quant'altro derivante;

- adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

Nel merito,

- Previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto, in via definitiva, dichiarata l'illegittimità del decreto n. U.0016640 del 24.9.2024 emesso dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, nonché degli atti e provvedimenti tutti richiamati in premessa, ad esso prodromici e/o consequenziali, previa disapplicazione degli stessi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al titolo di riserva di cui all'art. 18, comma 4 del d.lgs 40/17, per lo svolgimento del servizio civile dalla stessa prestato e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso, disponendo il reinserimento in favore della ricorrente del suddetto titolo di riserva nelle GPS e nelle graduatorie d'istituto per il biennio scolastico 2024/25 e 2025/26, sin dalla data di illegittima revoca (24.09.2024), nonché condannarla alla rettifica/integrazione delle suddette graduatorie, anche con ogni conseguente determinazione che ne deriva, in ragione del punteggio posseduto come sopra integrato/rettificato e della posizione occupata in graduatoria, computando la riserva di cui in premessa;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al punteggio di 12 punti per il servizio per come in premessa specificato, nonché quant'altro di conseguenza, condannando l'Amministrazione resistente a provvedere in tal senso;

- in ogni caso condannare l'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari per le correzioni/integrazioni nelle graduatorie di appartenenza della ricorrente e quant'altro derivante;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi a causa dell'illegittimo mancato riconoscimento della riserva per il servizio civile da essa



STUDIO LEGALE BARILLA'

svolto e della conseguenziale illegittima revoca dell'incarico di supplenza, per come meglio specificato in narrativa;

- conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da essa subito, delle retribuzioni (ed ogni altro accessorio) non percepite dalla data della suddetta revoca dell'incarico (24.09.2024) fino alla data di scadenza del relativo contratto per l'a.s. 2024/25 (30.06.2025), secondo la determinazione di cui alle tabelle allegate al vigente Ccnl comparto scuola, e ciò a tutti i fini di legge, e/o comunque secondo quanto sarà ritenuto di giustizia, oltre ed eventualmente al risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi per le ragioni meglio espresse in narrativa, nella misura ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa.

- prendere ed emettere, comunque, ogni altra conseguenziale statuizione come per legge.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, Iva se dovuta, Cpa come per legge.

Si producono, per fare parte integrante del presente ricorso, i seguenti documenti: **1)** Domanda aggiornamento GPS aa.ss. 2024/25 e 2025/25 (08_06_2024-RC3786178985148980906); **2)** attestato Servizio Civile Universale del 27.10.2020; **3)** decreto ripubblicazione GPS a.s. 2025/26 del 02.08.2025; **4)** graduatoria provinciale a.s. 2025/26); **5)** decreto del 30.08.2025 di pubblicazione del 1° bollettino di nomine (a.s. 2025/26); **6)** bollettino 1° turno nomine a.s. 2025-26 (allegato dal decreto del 30.08.2025); **7)** decreto 2° turno nomine a.s. 2025/26 del 13.09.2025; **8)** bollettino nomine 2° turno a.s. 2025/26 allegato al decreto del 13.9.2025; **9)** decreto nomine a.s. 2024/25 del 07-09-2024; **10)** Bollettino nomine a.s. 2024/25 allegato al decreto del 7.9.2024; **11)** contratto prot. 7286 del 09.09.2024; **12)** nota prot. 0007497-U del 17.09.2024 del Dirigente IIS ██████████; **13)** mail di risposta dell'Ufficio Servizio Civile Universale del 17.09.2025; **14)** nota del 20.09.2024 del Dirigente IIS ██████████ **15)** decreto A.T. m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO-UFFICIALE U.0016640.24-09-2024 di revoca dell'incarico; **16)** decreto Dirigente scolastico prot. 7775 del 25.09.2024 di risoluzione del rapporto di lavoro; **17)** istanza scelta sedi del 29.07.2025; **18)** visualizzazione punteggio e posizione graduatoria a.s. 2024-25 e 2025-26; **19)** diffida del 21.07.2025; **20)** ordinanza Trib. Palmi R.G. n. 2261-1/2025 del 08.08.2025; **21)** sentenza TAR Lazio n. 12019/2025; **22)** sent. Trib. Vercelli n. 191/2025; **23)** sent. Trib. Palermo n. 2413/2025; **24)** CCNL comparto istruzione e ricerca del 18.1.2024.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato.

Salvis Juribus



STUDIO LEGALE BARILLA'

Lì, 22.09.2025

Avv. Giuseppe Barilla

Avv. Teresa Innocenza Barilla

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Premesso che il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al titolo di riserva di cui in premessa, con il corretto inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Reggio Calabria, per le classi concorsuali ADSS (prima fascia) e A018 (seconda fascia) pubblicate sul sito istituzione dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, sopra meglio indicate;

che gli aspiranti alle supplenze attualmente inseriti nelle suddette graduatorie (GPS) per le suddette classi di concorso potranno concorrere o hanno già concorso alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle suddette graduatorie vengano scavalcati per il corretto inserimento della ricorrente;

che, dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso di cui sopra dev'essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti che precedono in graduatoria la ricorrente, a quelli che nel frattempo sono risultati assegnatari di incarico o supplenza con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, inseriti nelle GPS pubblicate dall'Ambito Territoriale di Reggio Calabria per il biennio 2024/26;

che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati a cui notificare il presente atto, unita all'impossibilità per la parte istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli stessi, senza considerare i casi di omonimia;

che la notifica, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 151 cpc, sul sito istituzionale dell'Amministrazione locale di competenza, Ambito Territoriale di Reggio Calabria, consentirebbe ai potenziali controinteressati di prendere visione del ricorso, in quanto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie certamente sono interessati a consultare con assidua frequenza il predetto sito internet per avere contezza delle nomine;

che, pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.



STUDIO LEGALE BARILLA'

Pertanto, si

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ricorrendo i presupposti dell'art. 151 cpc, voglia

AUTORIZZARE

la notificazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza, nonché dell'eventuale invocato provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte, limitatamente ai potenziali controinteressati, tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza.

Lì, 22.09.2025

Avv. Giuseppe Barillà

Avv. Teresa Innocenza Barillà

